

LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE AI TEMPI DEL COVID-19

Il medico competente è una figura professionale che in azienda collabora con il datore di lavoro nel valutare i rischi e nella sorveglianza sanitaria. Può essere libero professionista o dipendente dell'azienda.

Non in tutte le aziende è obbligatorio nominarlo.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il medico competente deve essere nominato in caso di:

- lavorazioni che prevedono la movimentazione manuale di carichi o movimenti ripetuti delle braccia
- lavoratori addetti al videoterminale per almeno 20 ore medie settimanali
- esposizione ad agenti fisici come rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, polveri e microclima
- esposizione a sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene e sensibilizzanti
- esposizione ad agenti biologici
- lavoro notturno
- esposizione a radiazioni ionizzanti
- lavoro nei cassoni ad aria compressa
- lavoro in ambienti confinati
- lavori su impianti elettrici ad alta tensione
- posture incongrue
- lavori in altezza
- lavori soggetti a controllo di assenza di tossicodipendenza.

A seguito dell'emergenza Covid-19 l'art. 83 D.L. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio ed inquadabili come "fragili" ovvero i lavoratori che:

per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.

Per i **datori di lavoro** che **non sono tenuti alla nomina di un medico competente**, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail.

La richiesta di visita medica va inoltrata attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", disponibile dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Una volta inoltrata la richiesta di visita medica, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore, il medico effettua la visita ed esprime un parere conclusivo riferito solamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza e alle modalità organizzative da mettere in atto in azienda per permettere il contenimento del contagio.

Maggiori informazioni sulla procedura operativa da seguire sono disponibili sul sito dell'INAIL all'indirizzo:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html>

Isfid Prisma è in grado di supportare le imprese, fornendo informazioni specifiche per la propria realtà aziendale.

Per maggiori informazioni contattare:

- Giovanna Favarato cell.329 5906007 giovanna.favarato@isfidprisma.it
- Daniela Novelli cell. 3453650378 daniela.novelli@ isfidprisma.it